

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 29 del 5 APRILE 2024

Oggetto : Affidamento servizio trasporto utenti Centro Diurno – Anno 2024

CIG B0F776FF31

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36 del 2023

IL DIRETTORE

Premesso

- che si rende necessario organizzare il servizio trasporto degli utenti frequentanti il Centro Diurno integrato nella RSA affidando tale servizio ad organizzazione di volontariato proprietaria di automezzi dotati delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di persone disabili e di idonee attrezzature per consentire il trasporto anche degli utenti non deambulanti;
- che, già nell'anno 2023, il suddetto servizio di trasporto utenti Centro Diurno è stato svolto, con competenza e professionalità e a seguito di stipula di apposita convenzione, dalla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Seravezza;

Interpellata la suddetta organizzazione di volontariato la quale si è dichiarata disponibile a svolgere il suddetto servizio trasporto anche nell'anno in corso alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato sub "A" alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) **affidamento diretto** dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Visto l'art. 17, comma 2, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare, per il loro modesto valore, molto al di sotto della soglia comunitaria ;

Preso atto :

- dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36 del 2023, nel quale, all' art.3, comma 1, lett. d), viene definito l' "affidamento diretto" come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice"*;
- dell'art.54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, ove, all'art.1, comma 2, in merito all'imposta di bollo, si prevede che *"Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro"*;
- dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto il contratto è stipulato *" mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato...."*;

Tenuto conto infine che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti;

Ritenute le condizioni proposte dalla suddetta Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Seravezza riportate nella schema di convenzione allegato sub "A" , congrue e vantaggiose per l'Azienda ;

Dato atto che l'Azienda ha svolto la procedura d'affidamento tramite la piattaforma telematica START, la quale ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023), così come verificabile sul sito dell'Autorità accedendo al seguente link: <tp://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;

Dato atto che la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Seravezza ha trasmesso la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali;

Visto il Dure in corso di validità Prot. INAIL_42644412 data richiesta 23.02.2024 Scadenza validità 22.06.2024, rilasciato con esito regolare ed acquisito tramite procedura on-line;

Dato atto che, dalla consultazione del casellario ANAC, non sono state rilevate annotazioni a carico del suddetto operatore economico;

Dato atto che il Budget annuale in corso di predisposizione consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Rilevato che sono stati sottoscritti dalla suddetta Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Seravezza il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile della presente determina ;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato:

di affidare alla Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Seravezza Via M. Buonarroti n.280 C.F. 82001910460, il servizio di trasporto utenti Centro Diurno nel periodo 01.01.2024 - 31.12.2024, alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato sub “A” alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e per un compenso complessivo presunto di €. 19.800,00 oltre IVA di legge; ;

di dare atto che la suddetta spesa troverà copertura nel budget finanziario di spesa relativo all’anno 2024;

di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture;

di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di affidare il servizio in oggetto riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte della Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Seravezza, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto ;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato che verrà indicato dall’affidatario e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione a tutte le fasi del presente affidamento, ivi compresa la sua esecuzione, e di dichiarare a tal fine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza , di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Il DIRETTORE
F.to D.ssa E.Stefanini

Allegato "A": Schema convenzione

Copia conforme all'originale

Il DIRETTORE
Dr.ssa E.Stefanini

Allegato “A”
CONVENZIONE

**PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO E RESIDENTI RSA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Periodo 01.01.2024 – 31.12.2024
CIG**

L’anno **duemilaventiquattro** e questo giorno del mese di in Seravezza (Lu) presso la sede della Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana” A.P.S.P., sita in Via F. Donati n.100/116, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 2702 del Codice Civile,

TRA

la **RESIDENZA SOCIO – SANITARIA “PIO ISTITUTO CAMPANA” Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, con sede in Seravezza (Lu) via F.Donati n.100/116 – P.IVA 01346420464, rappresentata dal Direttore dott.ssa **Eugenia Stefanini** , la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda,
(di seguito denominata “**Azienda**” o “**Pio Istituto Campana**”)

E

la **VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA** con sede in Seravezza (Lu) via M. Buonarroti n.280 C.F. 82001910460 e mail segreteria@misericordiaseravezza.com pec. seravezza@pec.misericordie.org rappresentata dal Legale Rappresentante Presidente pro tempore sig. **Pier Giorgio Salvatori** nato a Seravezza il 27.08.1955, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse dell’Associazione, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con il n. 1008 del 26/09/1994
(di seguito denominata “**Associazione**”)

PREMESSO

- che la L. n.266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che la Regione Toscana con L. n.28/1993 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale ;
- che la L. n.266/1991 e la L.R.T. n. 28/1993, rispettivamente agli artt. 7 e 10, prevedono la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti ed in osservanza delle condizioni previste negli articoli stessi;
- che l'Azienda gestisce un Centro Diurno per anziani non autosufficienti ed adulti inabili nei locali di proprietà della stessa siti in Seravezza, Via F. Donati n. 100- 104 ;
- che gli utenti di tale Centro Diurno provengono da tutti i Comuni della Zona Distretto Versilia ;
- che, pertanto, l'Azienda intende organizzare il servizio di trasporto dei suddetti utenti, non potendo lo stesso essere svolto dalle singole famiglie;
- che tale servizio consiste nel prelevare la mattina gli utenti presso il proprio domicilio, condurli al Centro Diurno e riaccompagnarli poi nel pomeriggio, presso la propria abitazione;
- che l'Associazione, essendo proprietaria di automezzi dotati delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di persone disabili e delle necessarie dotazioni ed attrezzature per consentire il trasporto anche degli utenti non deambulanti, si è dichiarata disponibile a svolgere il suddetto servizio di trasporto alle condizioni di seguito elencate;
- che il Direttore del Pio Istituto Campana intende pertanto affidare il servizio di trasporto in oggetto alla Associazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Pio Istituto Campana affida alla Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Seravezza, il servizio di trasporto utenti del Centro Diurno annesso alla R.S.A. da effettuarsi con gli automezzi citati in premessa.

2. L'Associazione dà atto che i veicoli che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio sono idonei, per caratteristiche tecniche, al trasporto di persone diversamente abili o comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche o psichiche.
3. L'Associazione dà atto altresì che gli automezzi che saranno impiegati per lo svolgimento del servizio sono in regola ai fini della circolazione per quanto riguarda manutenzione e revisione oltre che provvisti di regolare assicurazione di legge.

Art.2 – MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO PER UTENTI CENTRO DIURNO

1. Il servizio trasporto utenti Centro Diurno, di norma, verrà espletato tutti i giorni lavorativi.
2. L'Azienda fornirà l'elenco dei beneficiari indicando il nome ed il cognome, l'abitazione, la destinazione e gli orari da rispettare per ciascuno di essi.
3. L'elenco suddetto sarà predisposto dal Direttore del Pio Istituto Campana il quale ne curerà il continuo aggiornamento e verso di lui l'Associazione dovrà rivolgersi per farsi autorizzare ogni variazione concernente gli elementi dell'elenco medesimo.
4. Nel caso di interruzione del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore nonché, ove possibile, alle famiglie del trasportato ed al personale del luogo di destinazione.
5. Il trasporto in oggetto dovrà svolgersi, la mattina, nell'arco orario 7,30 – 9,30 ed il pomeriggio, nell'arco orario 17,30 – 19,30 (partenza dalla Struttura alle h. 17.30).
6. L'Associazione deve individuare il coordinatore responsabile dei servizi destinati al Pio Istituto Campana a cui far riferimento in caso di necessità (il nominativo deve essere comunicato all'avvio del servizio).
7. La dotazione organica sull'automezzo, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà essere, possibilmente, di due unità, accompagnatore ed autista; nel caso in cui gli utenti trasportati siano più di tre è obbligatoria la presenza dell'accompagnatore oltre l'autista.
8. L'Associazione assicura, di norma, la continuità del personale al fine di favorire rapporti relazionali psicologicamente soddisfacenti da parte dell'utenza.
9. L'Associazione si obbliga, nell'utilizzo degli autoveicoli, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo.

10. Il conducente dovrà essere fisicamente valido nonché essere abilitato alla guida del mezzo in dotazione; deve avere 21 anni compiuti e la patente da almeno un anno.
11. L'accompagnatore dovrà essere maggiorenne.
12. Sia il conducente che l'accompagnatore dovranno mantenere in servizio un comportamento irreprensibile e decoroso.
13. L'Azienda potrà richiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.
14. Al conducente dell'autoveicolo, all'accompagnatore ed ai passeggeri, è fatto espresso divieto di gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento e pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
15. Il conducente e l'eventuale accompagnatore cureranno con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederanno affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato di riceverli, senza lasciarli in alcun caso incustoditi.
16. Ai fini di cui sopra, l'eventuale accompagnatore, durante lo svolgimento del servizio, dovrà stazionare in uno dei sedili liberi situati nella parte posteriore dell'automezzo destinata agli utenti; inoltre, prima della manovra di retromarcia dell'automezzo per la ripartenza dalla Struttura, l'accompagnatore dovrà provvedere a segnalare agli autoveicoli circolanti in via F. Donati, ai fini del rallentamento della velocità di questi ultimi, il sopraggiungere dell'autoveicolo destinato al trasporto in oggetto.
17. Nel caso di utilizzo di personale alle dipendenze dell'Associazione contraente, alla stessa fanno carico i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in base alle norme vigenti in materia e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria.

Art.3 – NORME DI SICUREZZA

1. L'automezzo utilizzato per il servizio di trasporto dovrà essere adeguatamente sanificato prima e dopo l'utilizzo e comunque dovranno essere osservate le eventuali norme di sicurezza anti – contagio tempo per tempo vigenti.
2. E' fortemente consigliato che sia l'autista che l'eventuale accompagnatore indossino, durante il trasporto, la mascherina FFP2; anche agli anziani trasportati dovrà essere fatto indossare, se tollerato, analogo presidio fornito dall'Azienda.

Art.4 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Azienda o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione che dovrà stipulare per tutta la durata del contratto, apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Pio Istituto Campana.
2. La polizza assicurativa di cui sopra dovrà tener conto specificatamente della RC verso terzi e operatori (RCT/RCO) per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se ivi non menzionato; essa dovrà altresì prevedere un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per ogni sinistro e, comunque, a prescindere dai massimali assicurati, l'Associazione è responsabile comunque di qualsiasi entità di danno, anche superiore a tali massimali.
3. L'affidatario del servizio dovrà inoltre assicurare il proprio personale contro gli infortuni.
4. L'Associazione è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Azienda o a terzi.
5. L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art.4 della L. n.266/1991.
6. L'Associazione risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese.
7. L'Associazione è responsabile della sorveglianza ed assistenza agli anziani durante il trasporto degli stessi; inoltre è responsabile di eventuali danni subiti dagli anziani:
 - nel tragitto casa /Centro Diurno, dal momento della consegna dell'utente agli addetti al servizio trasporto, da parte dei familiari di quest'ultimo e sino al momento della consegna dell'utente al personale del Centro Diurno addetto all'assistenza;
 - nel tragitto Centro Diurno/casa, dal momento della consegna dell'utente agli addetti al servizio trasporto, da parte del personale del Centro Diurno addetto all'assistenza e sino al momento della consegna dell'utente ai familiari dello stesso.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il servizio oggetto della presente convenzione comporta l’espletamento da parte dell’Associazione dei seguenti compiti:

- garantire il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell’utente, oltre che delle sue convinzioni religiose;
- garantire la continuità e correttezza delle prestazioni richieste secondo le modalità concordate e provvedendo ad informare tempestivamente l’Azienda in merito ad ogni variazione e notizia utile sulla corretta gestione del servizio;
- far pervenire mensilmente all’Azienda un prospetto riassuntivo del servizio comprendente i chilometri percorsi giornalmente ;
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali che dovranno essere utilizzati con la massima riservatezza e ad esclusivo uso delle finalità di gestione del servizio; a tal fine l’Associazione dovrà indicare il responsabile della privacy;
- ad osservare le disposizioni del D.lgs. n.81/2008 in merito alla sicurezza del personale volontario impiegato nei servizi individuando il proprio responsabile per la sicurezza ;
- non accettare altri compensi al di fuori di quelli dell’opera prestata;
- a partecipare alle riunioni di verifica dell’andamento del servizio convocate periodicamente dall’Azienda.

Art. 5 – RIMBORSO SPESE

1. Per i trasporti oggetto della presente convenzione il Pio Istituto Campana verserà all’ Associazione un **rimborso chilometrico omnicomprendivo di €. 1,20 (Euro uno e venti centesimi).**

2. L’importo di cui sopra tiene conto dei seguenti costi:

- costi per l’assicurazione degli automezzi dell’Associazione utilizzati per il servizio di trasporto;
- costi per la copertura assicurativa contro infortuni , malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell’ambito della presente convenzione;
- costi per il personale;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio , nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);

- i costi di carburante ed ammortamento degli automezzi;
 - i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
 - le spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio.
4. La liquidazione delle competenze spettanti all' Associazione sarà effettuata dal Pio Istituto Campana al ricevimento di regolare nota dei servizi effettuati ogni mese, secondo le norme vigenti in materia.
 4. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare nota spese da parte della Associazione.
 5. La nota spese dovrà essere intestata alla Residenza Socio Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P. di Seravezza – Via F.Donati n.100/116 55047 Seravezza (Lu) C.F. 82001750460 P.I. 01346420464.
 6. Ai sensi della legge 133 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al pagamento di quanto previsto dal presente contratto è il seguente: Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT 33 I 03069 09606 100000176281 intestato a Ven. Arc. della Misericordia di Seravezza.
 7. L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 8. L' Associazione si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella presente convenzione nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 6 – DURATA

1. La presente convenzione decorre dal **1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2024**, salvo quanto previsto al precedente art.5

Art.7 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Il giudizio in eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da n. 3 membri: un rappresentante del Pio Istituto Campana, uno dell'Associazione ed un membro con funzioni di presidente scelto di comune accordo.

Art. 8 - RECESSO

1. Il Pio Istituto Campana si riserva di revocare in qualsiasi momento all'Associazione contraente l'incarico di cui al presente atto per gravi e reiterati inadempimenti, con preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R.

2. E' comunque facoltà dell'Azienda , richiamato per analogia l'art. 1456 C.C., risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- grave inadempimento dell'associazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- cessione del servizio a terzi , anche temporaneamente, senza autorizzazione dell'Azienda .

Art. 9 - DISCIPLINA

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle leggi generali e speciali in materia.

Art. 10 – ESENZIONE IVA

1. L'Associazione dichiara che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da IVA ai sensi del DPR n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni.

Art.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia.

Art.12 – INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI DELL'AZIENDA

1. L'Associazione , con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima Associazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.13 – NORME DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione si obbliga, nell'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento adottato dall'Azienda in adempimento a quanto previsto da quest'ultimo.

2. Ai fini di cui sopra l'Associazione dichiara di aver ricevuto dall'Azienda copia del “Codice di Comportamento” adottato dall'Azienda e di portare a conoscenza dello stesso tutti gli operatori che presteranno la propria opera a favore degli ospiti del Pio Istituto Campana.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

1. Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131 del 26.04.1986.

2. Si dà atto che a carico dell' Associazione firmataria non sussiste alcuna delle circostanze ostantive di cui all'art. 2 L. 23/12/82 n. 936.

Art. 15 – VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI E STIMA COSTI SICUREZZA

1. La valutazione dei rischi interferenziali con relativa indicazione delle misure per eliminare questi ultimi è oggetto del documento allegato **sub “a”** , che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e di cui l'Associazione dichiara di approvarne il contenuto; nello stesso è stata altresì effettuata la stima dei costi annuali della sicurezza , risultante quantificata in €. 200,00 oltre IVA di legge; tale somma verrà pertanto corrisposta

all'Associazione contestualmente alla emissione della prima nota spese successiva alla stipula del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Associazione
Venerabile Arciconfraternita Misericordia
Il Legale Rappresentante

La Residenza Socio - Sanitaria
"Pio Istituto Campana" A.P.S.P.
Il Direttore
